



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 326 della seduta del 28 luglio 2021.**

**Oggetto:** Anticipazione di liquidità di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Articolo 1 commi da 833 a 842) per gli enti del S.S.R. – Atto di indirizzo.

**Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: A. Spirli**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_

**Dirigenti Generali: F. De Cello G. Brancati**

**Dirigenti di Settore: U. Giordano**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. // allegato.

## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ed in particolare l'articolo 1, commi da 833 a 842;

### **Premesso che:**

- l'articolo 1, comma 833, della L. n. 178 del 2020 prevede che *“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente”*;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 834, della L. n. 178 del 2020, per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'economia e delle finanze in data 20 gennaio 2021 ha stipulato con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un apposito Addendum alla Convenzione di cui all'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stipulata in data 28 maggio 2020, pubblicato sui siti internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. Il suddetto Addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte delle regioni e province autonome alle risorse disponibili;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 835, della L. n. 178 del 2020, tali anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'adeguata copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.
- ai sensi dell'articolo 1, comma 842, della L. n. 178 del 2020, la regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata

- alla regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021.
- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, commi 836 e 842, della L. n. 178 del 2020, la richiesta di anticipazione di liquidità presentata e sottoscritta dal Commissario ad acta, è corredata dei seguenti documenti:
    - a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
    - b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.
  - ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, commi 837 e 842, della L. n. 178 del 2020, l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura. All'erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalla Regione Calabria entro il 25 settembre 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 1° settembre 2021;
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 838, della L. n. 178 del 2020, l'anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari a zero e corrisponde al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge per come pubblicato con comunicato n. 10 del 18.01.2021 nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero;
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 839, della L. n. 178 del 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni

dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 840, della L. n. 178 del 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera a), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 841, della L. n. 178 del 2020, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti;

**Atteso che** con nota prot. 332731 del 23 luglio 2021, il Commissario ad acta:

- ha comunicato al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari e al Dipartimento Economia e Finanze:
  - di aver comunicato, con propria nota prot. n. 149858 del 31/03/2021, al Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) e a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (CDP), ai sensi dell'art. 1, comma 842 della L. 178/2020, la misura massima delle risorse disponibili per l'anticipazione da riservare alla Regione Calabria, per un importo pari ad euro 108.261.000,00 per come risultante dalle comunicazioni ricevute dalle Aziende del SSR;
  - che, alla data del 23 luglio 2021, malgrado le segnalazioni effettuate al Ministero competente, la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) non consente alle Aziende del SSR di generare gli elenchi dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, da allegare all'istanza di accesso all'anticipazione, per come previsto dall'art.1, comma 836, della citata legge 30 dicembre 2020, n 178;
- nelle more della risoluzione di tale problematica da parte del Ministero, al fine di garantire il rispetto del termine del 31 luglio p.v. previsto per la presentazione, da parte del Commissario medesimo, dell'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità secondo le modalità previste dall'Allegato 1 all'addendum alla convenzione tra MEF e CDP, ha chiesto ai citati dipartimenti di garantire l'attività istruttoria e tutti i provvedimenti necessari, ciascuno per la parte di propria competenza, alla presentazione della domanda;

**Tenuto conto** che il comma 842 del citato art. 1 prevede che la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata dal Commissario ad acta a Cassa Depositi e prestiti s.p.a. perentoriamente entro l'imminente termine del 31 luglio 2021;

**Ritenuto**, per quanto sopra espresso, necessario, opportuno ed urgente fornire ogni utile supporto al Commissario medesimo, anche in considerazione della necessità di assicurare in tempi brevi liquidità al sistema delle imprese fornitrici, ed al fine di alleviare le difficoltà economiche connesse

all'emergenza COVID, ed in particolare garantire l'attività istruttoria e tutti i provvedimenti necessari alla presentazione della domanda di accesso all'anticipazione, nonché ogni successivo adempimento a carico della Regione Calabria;

**Preso atto:**

- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente F.F. della Giunta regionale e/o dell'assessore competente,

**DELIBERA**

1. di dare indirizzo al Dipartimento "Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari" e al Dipartimento "Economia e Finanze" per garantire l'attività istruttoria e tutti i provvedimenti necessari, ciascuno per la parte di propria competenza, alla presentazione, da parte del Commissario ad acta, della domanda di accesso all'anticipazione di liquidità secondo le modalità previste dall'Allegato 1 all'addendum alla convenzione tra MEF e CDP e nel rispetto del termine del 31 luglio p.v. previsto per la presentazione dell'istanza medesima;
2. di dare indirizzo ai dipartimenti "Economia e Finanze", e "Tutela della Salute e Servizi sociali e Socio sanitari" per la predisposizione, successivamente alla formalizzazione dell'istanza di accesso all'anticipazione da parte del Commissario ad acta, di un disegno di legge contenente le misure legislative regionali di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, corredato da idonea relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, da sottoporre preliminarmente al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, e quindi all'approvazione del Consiglio regionale, e la cui adozione costituisce condizione *sine qua non* per la stipula del contratto di che trattasi;
3. di autorizzare, sin d'ora, in caso di concessione dell'anticipazione, il Dirigente generale del dipartimento Economia e Finanze a perfezionare tutti gli atti necessari per la stipula del contratto di che trattasi, sulla base del contratto tipo allegato all'Addendum del 20.01.2021 alla Convenzione tra MEF e CDP, fermo restando che l'importo massimo previsto di euro 108.261.000,00 potrà essere soggetto a diminuzioni determinate dal Commissario ad acta o da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. in sede istruttoria;
4. di demandare al dipartimento Tutela della Salute e Servizi sociali e Socio sanitari la disposizione, entro dieci giorni dalla erogazione delle somme in anticipazione, del trasferimento delle stesse agli enti del S.S.R. interessati dandogliene, altresì, preventiva e tempestiva comunicazione, al fine di garantire il rispetto del termine di sessanta giorni per il pagamento ed evitare che, in caso di mancato rispetto di tale termine, l'istituto finanziatore

possa chiedere, per il corrispondente importo non tempestivamente pagato, la immediata restituzione dell'anticipazione;

5. di dare indirizzo al dipartimento Tutela della Salute e Servizi sociali e Socio sanitari di porre in essere ogni iniziativa utile a supporto della Struttura Commissariale e della Regione in ordine al monitoraggio dei pagamenti e alle verifiche sulla conseguente corretta implementazione della PCC, anche al fine della tempestiva trasmissione al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti della documentazione di cui all'art. 1, comma 840, L.178/2020;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura del dipartimento Economia e Finanze al Collegio dei Revisori e all'Istituto Tesoriere della Regione;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura del dipartimento Tutela della Salute e Servizi sociali e Socio sanitari al Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria;
8. di disporre a cura del Dirigente Generale del dipartimento Economia e Finanze, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
**E. Montilla**

**IL PRESIDENTE F.F.**  
**A. Spirli**